



CAMERA DEI DEPUTATI

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Audizione AC 3068

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

Roma 30 settembre 2026

MEMORIA ASSOPROFESSIONI



Premessa

Assoprofessioni desidera ringraziare il Presidente e i Parlamentari componenti della Commissione Giustizia per l'invito che ci consente di presentare osservazioni in merito al disegno di legge recante **“Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali” AC 3068.**

Assoprofessioni, nasce nel 2004 per fornire un contributo allo sviluppo di una economia avanzata delle prestazioni professionali, **promuovere e far riconoscere il contributo delle professioni di cui alla Legge n. 4/2013** che si sono affermate sul mercato per il loro libero esercizio e, contestualmente, creare agili meccanismi per il migliore sviluppo di un sistema duale.

La confederazione rappresenta oltre **50 mila professionisti** e aderisce all'obiettivo del Consiglio Europeo di Lisbona mirato a trasformare l'Unione Europea in una economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo.

Assoprofessioni è presente istituzionalmente nella **Consulta sul lavoro autonomo e professioni** istituita dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), siede al **Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo**, previsto dall'art. 17 della legge n. 81/2017, istituito presso il ministero del Lavoro, ed è socio UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

Inoltre, è presente nella **Cabina di Regia per il PNRR** e siede tra i componenti **dell'Osservatorio nazionale sull'Equo Compenso**

È iscritta nell'Elenco delle forme aggregative delle Associazioni Professionali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disciplina delle professioni non organizzate" **presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.**

Dal 2013 con la Legge n. 4 il sistema professionale italiano è divenuto duale ed è rappresentato da un lato dalle professioni organizzate in ordini e collegi e dall'altro dalle professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla citata Legge n. 4 del 14 gennaio



2013. Quest'ultime sono caratterizzate dall'esercizio di attività intellettuali liberamente esercitabili sul mercato in quanto non riservate dalla legge alle professioni ordinistiche.

Tutto ciò nel pieno rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata ribadito e rafforzato da autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale e conforme al diritto dell'Unione europea in materia.

Assoprofessioni ha già partecipato al ciclo di audizioni che si è svolto presso il Senato in occasione della prima lettura del provvedimento.

Pertanto, accogliendo la richiesta di partecipare anche oggi e ringraziando la Presidenza per il coinvolgimento, intendiamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per l'attenzione riservata alle osservazioni da noi formulate nel corso dell'audizione presso il Senato.

In quella sede, la Confederazione aveva evidenziato la necessità di intervenire sulla formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 4), laddove si faceva riferimento alle attività *“attribuite alla competenza”* di una o più professioni.

La richiesta formulata era quella di sostituire il termine **“attribuito”** con il termine **“riservato”**, così da rendere inequivocabile la distinzione tra le attività che la legge riserva in via esclusiva a determinate professioni e quelle che, pur potendo rientrare nella competenza propria di una professione ordinistica, non sono per questo sottratte all'esercizio da parte degli altri professionisti.

Assoprofessioni prende atto con favore che tale osservazione è stata recepita nel corso dell'esame al Senato, con la conseguente modifica della disposizione.

Si tratta di una modifica che riteniamo essenziale e **non meramente terminologica**.



Un'attività può infatti rientrare nella **competenza** propria di una determinata professione senza essere, per ciò stesso, **riservata** ai soli iscritti al relativo albo o ordine.

La modifica intervenuta consente pertanto di preservare questa fondamentale distinzione e, soprattutto, di evitare che il riferimento alle attività “attribuite alla competenza” possa essere interpretato nel senso di trasformare automaticamente una competenza professionale in una **riserva di esercizio**.

Cogliamo l'occasione per ribadire, sempre nell'ambito delle riserve professionali, il **principio europeo della proporzionalità**, sancito dalla **direttiva 958/2018**, che impone agli Stati membri di effettuare un test di proporzionalità prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni o della modifica di quelle esistenti, al fine di verificare che tali limitazioni siano giustificate e proporzionate.

In conclusione, in vista di questo secondo esame presso la Camera dei deputati, la scrivente Confederazione auspica che la formulazione così modificata venga **confermata e mantenuta nel testo definitivo della legge di delega**, nella convinzione che essa rappresenti una soluzione necessaria per evitare possibili ambiguità interpretative e per assicurare una corretta distinzione tra ciò che è **riservato dalla legge** e ciò che è semplicemente **riconducibile alla competenza di una determinata professione**.

Grazie per l'attenzione

Dott. Roberto Falcone
Segretario Generale

Prof. Giorgio Berloff
Presidente